240RK

07/03/20

Estratto da pag. 19

Torna lo spettro dei rifiuti tracciabili

e sarà una replica del tristemente noto Sistri, potranno dirlo solo i prossimi mesi e un decreto attuativo ancora da scrivere. Anzi, per adesso il sistema sembra orientato verso una forte semplificazione e pare limitato ai settori che gestiscono materiali realmente pericolosi. Di certo, però, uno dei decreti approvati (in prima lettura) giovedì dal Governo per recepire alcune direttive

sull'economia circolare torna a toccare una ferita ancora sanguinante per le imprese italiane: la tracciabilità elettronica dei rifiuti.

Paola Ficco a pag. 19

Rifiuti, torna la tracciabilità elettronica

Paola Ficco

Torna la tracciabilità elettronica e viene rafforzata la responsabilità estesa dei produttori di beni da cui derivano rifiuti. Il pacchetto delle quattro direttive approvate da Bruxelles nel 2018 per la transizione verso l'economia circolare ha iniziato il percorso di approdo in Italia nel Consiglio dei ministri di giovedì.

C'è stato, infatti, l'esame preliminare dei quattro schemi di decreti legislativi predisposti dal Governo per regolare molti temi: rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici, pile e accumulatori, veicoli fuori uso. Ora mancano i passaggi in Conferenza Stato Regioni e presso le Commissioni parlamentari, prima del ritorno a Palazzo Chigi.

Tra i molti capitoli trattati, ha un grande rilievo la riedizione della parte quarta del Dlgs 152/2006 sui rifiuti (direttiva 2018/851), dove si notano le norme relative alla tracciabilità elettronica dei rifiuti, alla riforma della responsabilità estesa del produttore (più nota come Epr, secondo l'acronimo inglese), all'incentivazione del riciclaggio dei rifiuti organici e la riaffermazione del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (direttive 2018/851 e 2018/852). I criteri per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica diventano, poi, più stringenti (direttiva 2018/850).

Viene ripristinato un sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti, che sarà basato sulle procedure e gli strumenti integrati nel registro elettronico nazionale, collocato presso il ministero dell'Ambiente e gestito con il supporto dell'Albo nazionale gestori ambientali. I dati del registro saranno condivisi con Ispra per il loro inserimento nel catasto nazionale.

Il meccanismo - va sottolineato con forza - non è immediatamente operativo ma partirà solo con un decreto interministeriale che disciplinerà modalità di funzionamento, iscrizione e tenuta, anche allo scopo di consentire la lettura integrata dei datie gli adempimenti relativi al registrodicarico escarico e al formulario per il trasporto. Queste scritture saranno riformulate con appositi decreti, affinché sia possibile la loro vidimazione, compilazione e tenuta "in formato digitale". Fino all'entrata in vigore del nuovo decreto le imprese continueranno ad usare i documenti cartacei attualmente in uso.

Diventa più chiara la platea dei soggetti obbligati al registro di carico e scarico: entie imprese che effettuano trattamento dei rifiuti (pericolosi e non), produttori di rifiuti pericolosi, entie imprese che trasportano rifiuti pericolosi atitolo professionale o che operano come commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi. Restano confermati i consueti tempi per le annotazioni. Il decreto di attuazione si occuperà anche delle modalità di inte-

roperabilità del registro con i transiti transfrontalieri e del coordinamento con il Mud. Si tratta solo in apparenza di un sistema che ripristina il vecchio Sistri, perché le premesse sembrano portare a un sistema serio e semplificato di tracciabilità dei rifiuti.

Lo sviluppo della responsabilità estesa del produttore è, poi, uno degli strumenti cardine attraverso cui realizzare il diretto coinvolgimento del sistema produttivo per la transizione verso l'economia circolare. In particolare, il decreto prevede la responsabilità finanziaria e organizzativa dei produttori nella gestione del fine vita dei rifiuti derivanti dai prodotti immessi in commercio, la definizione dei costi a carico dei produttori e l'obbligo di copertura del servizio di ritiro dei rifiuti su tutto il territorio nazionale, anche dove non è facile arrivare, quindi in tutti i luoghi non facilmente raggiungibili.

Per rafforzare riutilizzo, prevenzione, riciclo e recupero dei rifiuti, me-





07/03/20

Estratto da pag. 19

diante il nuovo sistema di responsabilità estesa, qualsiasi persone fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (cioè il produttoredel prodotto) deve adottare misure per incoraggiare una progettazione che riduca la produzione di rifiuti e il loro impatto sull'ambiente, valutando anchegli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali nel rispetto del paradigma della sostenibilità, anche in vista del successivo riutilizzo. I sistemi consortili, già utilizzati da alcuni comparti come quello dei rifiuti elettrici e degli pneumatici, si diffonderanno in questo modo a più settori.

Il programma nazionale di prevenzione della formazione dei rifiuti diventa, infine, un decreto adottato dal ministro dell'Ambiente di concerto con molti altri ministri e in particolare Sviluppo economico e Politiche agricole, in ragione della trasversalità della materia.

AMBIENTE

La responsabilità estesa per i produttori rafforzerà i consorzi

LE ALTRE MISURE

1. Raee e pile

Lo schema modifica il Dlgs 49/2014 (Raee) e il Dlgs 188/2008 (pile e batterie) e disciplina i nuovi obblighi di informazione introdotti a livello Ue. Per i Raee è previsto che il primo periodo di comunicazione inizi il primo anno civile completo successivo all'adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione. Questo perché le relazioni triennali finora inviate in Europa non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione delle norme in materia. Per pile e accumulatori, il ministero dell'Ambiente trasmette alla Commissione Ue un rapporto annuale sulle percentuali di raccolta dei relativi rifiuti. In entrambi i casi, per migliorare l'affidabilità e la comparabilità dei dati trasmessi ora, è richiesta anche una relazione di controllo della qualità dei dati.

2. Veicoli fuori uso

Lo schema di decreto modifica il Dlgs 209/2003 anche con riferimento alla responsabilità estesa del produttore (Erp) di cui allo schema relativo alle modifiche alla parte quarta del Dlgs 152/2006 relativo ai rifiuti. Con articolate modifiche il testo mira a definire ruoli e responsabilità di produttori, concessionari, gestori di impianti di demolizione e frantumazione. compresi gli operatori del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo. Lo schema mira anche a tracciare la reimmissione sul mercato di parti di ricambio da trattamento di veicoli fuori uso, nonché a massimizzare il riciclo e il recupero di parti non metalliche. Un pregio dello schema risiede senz'altro nell'armonizzazione con la disciplina generale sui

rifiuti di cui alla citata parte quarta del Codice ambientale.

3. Discariche

L'obiettivo è quello di ridurre progressivamente il ricorso alla discarica. Si aggiungono nuovi e uniformi metodi di calcolo delle prestazioni per misurare il raggiungimento degli obiettivi unitamente al divieto di collocare in discarica i rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati a riciclo o alla preparazione per il riutilizzo oppure (a partire dal 2030) idonei al riciclo o recupero di altro tipo. Il tutto produrrà numerosi benefici ambientali

